



1386

VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
(Testo deliberato dal Consiglio del 24 novembre 2009, aggiornato in data 23 novembre 2010, in data 8
settembre 2011, in data 3 marzo 2014, in data 16 settembre 2016, in data 24 marzo 2017, in data 8
ottobre 2018, in data 22 novembre 2019, in data 20 luglio 2021 e in data 27 giugno 2023)**

Definizioni

- “Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano” o “VFD” o “Ente” con sede legale in 20122 Milano, Via C. M. Martini, 1.
- “Attività Sensibili”: le attività di VFD nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.
- “CCNL”: l’insieme dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore ed applicati da VFD ai suoi dipendenti ed in particolare: Edilizia Industria; Terziario Confcommercio; Fabbricerie AFI¹; Lapidari – Marmomacchine; Portieri.
- “Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di VFD, in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “Consiglio”: organo amministrativo e direttivo di VFD.
- “Destinatari”: i Dipendenti, il Consiglio, i Consulenti, l’Organismo di Vigilanza, i *Partner* ed in generale i Terzi che abbiano rapporti con VFD.
- “Dipendenti”: i soggetti, inclusi i dirigenti, aventi un rapporto di lavoro con VFD.
- “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- “Linee Guida”: le “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*” redatte e revisionate nel 2014 e nel 2021 da CONFINDUSTRIA.²
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: le controparti contrattuali di VFD quali ad esempio fornitori, distributori, *broker*, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui VFD addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con l’Ente nell’ambito delle Attività Sensibili.

¹ Il 6 luglio 2007 l’Associazione Nazionale delle Fabbricerie d’Italia ha stipulato con le associazioni sindacali di FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL una ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fabbricerie aderenti all’AFI. Tale CCNL ha il fine di meglio gestire l’unicità e specificità delle attività svolte nelle Fabbricerie. VFD applica il CCNL delle Fabbricerie dal 2008 attualmente ad un solo dipendente.

² In considerazione della particolare attività svolta dalla VFD si è ritenuto opportuno fare riferimento, inoltre, al “Codice di comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231” redatto e revisionato da ultimo nel 2020 dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (“A.N.C.E.”).

- “Reati”: le diverse fattispecie di reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al Decreto.
- “Terzi”: tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche, che intrattengono rapporti contrattuali (diversi dai rapporti di lavoro subordinato) con VFD.

CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto è adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità degli Enti qualora determinati reati (cd. “Reati Presupposto”) siano stati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono vengono denominati “apicali”;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti e non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità “amministrativa” dell'Ente.

Con precipuo riferimento all’“interesse” e al “vantaggio”³, se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'Ente non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'Ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'Ente stesso, il quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

³ Sul punto alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella *“tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare”*. Si ritengono imputabili all'Ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'Ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare. Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'Ente. Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'Ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'Ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità amministrativa da reato è, dunque, alla data di approvazione del Modello, prevista per:

1.1.1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio (art. 24 e 25⁴, D.Lgs. 231/01):

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo (art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898);
- peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), con l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 319-*bis* c.p.;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, commi 1 e 2, c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75, lettera r)];

tenendo presente, con riferimento ai reati di corruzione e concussione, che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Decreto, le sanzioni pecuniarie si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 (incaricato di un pubblico servizio) e 320 *bis* c.p. (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

⁴ Le sanzioni per i reati riportati nel presente articolo si applicano all'Ente anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-*bis* c.p.

1.1.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7):

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105).

1.1.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5, c.p.p.).

1.1.4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001

n. 350, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001 n. 409; modificato dalla L. 23 luglio 2009 n. 99):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

1.1.5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1., D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

1.1.6. Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-*bis* D.Lgs. 58/1998) [articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 34];
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 77, lettera b)];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*, comma 1, c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 77, lett. b), e, successivamente, modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, art. 6, comma 1];
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 55, comma 1, lett. c) D.Lgs. 19/2023)⁵.

1.1.7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3):

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 28 luglio 2016 n. 153, art. 4, comma 1, lettera a)];
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 28 luglio 2016 n. 153, art. 4, comma 1, lettera a)];
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 28 luglio 2016 n. 153, art. 4, comma 1, lettera c)];

⁵ L'introduzione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. c, e 56, comma 1, D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, a decorrere dal 3 luglio 2023.

- attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);
- insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);
- devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.);
- guerra civile (art. 286 c.p.);
- usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.);
- arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (art. 288 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, art. 2, comma 1, lettera a)];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali (L. 342/76 e L. 422/89);
- reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999.

1.1.8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.) (art. 25-*quater*.1, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8).

1.1.9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 11 agosto 2003 n. 228, art. 5):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter*, commi 1, 2, 3 e 4, c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 10];
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, art. 6, comma 1];
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.) [articolo aggiunto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 12];
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, art. 3, comma 1].

- 1.1.10. Reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9):**
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 58/1998);
 - manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 58/1998).
- 1.1.11. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9):**
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008) [articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9, comma 1];
 - lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
- 1.1.12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, comma 3):**
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
- 1.1.13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, art. 3, comma 1, lett. a)**
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
 - frode informatica (se commesso in danno dello stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.).
- 1.1.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99):**
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lettera a-*bis*), L. 633/1941);
 - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, L. 633/1941);

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego illegittimo della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, comma 2, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento e altre condotte (art. 171-*ter* L. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o omessa o falsa dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (art. 171-*septies* L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941).

1.1.15. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

1.1.16. Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/01):

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5, 6, D.Lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, art. 3, comma 1, lettera a)];
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7, 8, D.Lgs. 152/2006);
- violazione dei valori di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
- disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/1993);
- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007).

1.1.17. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109):

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 286/1998);
- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998).

1.1.18. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 5, comma 2)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 2, comma 1, lettera i)].

1.1.19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39)

- frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

1.1.20. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, art. 39 e aggiornati con il D.Lgs. 14 Luglio 2020 n. 75, attuativo della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- tentativo (art. 6 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

1.1.21. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001, introdotto con D.Lgs. 14 Luglio 2020 n. 75, attuativo della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371)

- Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

1.1.22. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22)

- furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

1.1.23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)

1.1.24. Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,

nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Vengono in considerazione i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Con riferimento alle ipotesi delittuose che integrano la responsabilità amministrativa dell'Ente, occorre evidenziare che essa si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti previsti dagli articoli precedentemente indicati sia commesso nella forma del tentativo (art. 26 del Decreto).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal Decreto.

1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente

Il Decreto prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei cd. Reati Presupposto.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- f) essere sempre aggiornato rispetto alla normativa vigente, alla giurisprudenza in materia e alla *best practice* aziendale.

Il Decreto prevede altresì che:

1. l'Ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. l'Ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
4. l'Ente abbia predisposto adeguate iniziative di formazione e informazione del personale attraverso le sessioni di formazioni almeno annuali;
5. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

CAPITOLO 2 – LINEE GUIDA

2.1. Linee Guida

Per la predisposizione del presente Modello, VFD si è ispirata ai principi delineati dalle “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*” redatte e revisionate nel 2008, nel 2014 e nel 2021 da Confindustria, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla sua particolare struttura organizzativa.

Gli elementi principali individuati dalle Linee Guida che si ritengono compatibili con l’attuale realtà possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- a) individuazione delle aree di rischio, con puntuale considerazione delle ipotesi di concorso nel reato, volta a verificare in quale ambito di attività sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) previsione di obblighi di formazione/informazione dell’Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l’attività di controllo sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello;
- e) predisposizione di un adeguato sistema di controllo interno e di *reporting* tendente a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle seguenti finalità:
 - efficacia ed efficienza dei processi e delle operazioni gestionali;
 - adeguato controllo dei rischi;
 - attendibilità ed integrità delle informazioni relative a VFD – contabili e gestionali – dirette sia verso terzi sia all’interno;
 - salvaguardia del patrimonio;
 - conformità dell’attività dell’Ente alla normativa vigente e alle direttive e procedure interne;
 - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

CAPITOLO 3 – IL MODELLO DI VFD

3.1. La missione dell'Ente

3.1.1. Le principali aree di VFD

VFD è un Ente ecclesiastico, avente scopo di culto e religione, esclusa ogni finalità di lucro, che in data 18 maggio 1990 ha ottenuto, ai sensi della Legge 20 maggio 1985, n. 222 e del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1987, n. 33, il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili per antico possesso di stato⁶.

VFD è la fabbriceria della Chiesa Cattedrale del Duomo di Milano. La sua istituzione risale al 16 ottobre 1387 per volontà del Duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti che, con atto del 24 ottobre 1397, mise a disposizione della stessa le Cave di marmo di Candoglia, i cui relativi diritti sui fondi pubblici e privati furono più volte confermati⁷.

Al fine di solennizzare le più importanti celebrazioni liturgiche che si svolgevano presso il Duomo di Milano, dal 1402 l'Ente si è dotato della Cappella Musicale con la Scuola dei *Pueri Cantores*, oggi sita in Milano, Via Corsico 6.

Nel corso dei secoli l'Ente si è inoltre dotato di un Archivio – Biblioteca, sito nello stabile di proprietà dell'Ente in Piazza Duomo n. 20, direttamente affacciato sulla Cattedrale: già all'inizio del 1400, infatti, i Fabbricieri *“deliberarono doversi ordinare una Libreria o Biblioteca, e dove collocarla, avuto riguardo che molte persone offeressero di dare de' loro libri distinti”*. L'originaria dotazione di codici è andata dispersa nei secoli XVII e XVIII. L'attuale Biblioteca si è costituita soprattutto a partire dalla seconda metà del '900 e il suo nucleo principale raccoglie opere specializzate nella storia del Duomo e di Milano, nell'arte lombarda e in quella medioevale e gotica⁸.

VFD, in locali messi a disposizione dal Comune di Milano⁹, ha inoltre istituito il Museo del Duomo, classificato “Grande Museo di interesse nazionale” già con Legge 22 settembre 1960 n. 1080. Ristrutturato, riallestito ed ampliato nel 2013 da parte dell'Ente, il Museo del Duomo raccoglie testimonianze dei cantieri della Cattedrale ed il Tesoro del Duomo.

VFD è altresì titolare e detentrica di diversi stabili, ottenuti nel corso degli anni, che provvede a gestire ed amministrare; all'interno di uno dei predetti stabili l'Ente ha inoltre stabilito la propria sede legale.

⁶ L'ordinamento italiano si impegna a riconoscere, su domanda dell'autorità ecclesiastica, la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici che abbiano sede in Italia, aventi fine di culto o religione e che siano stati eretti o approvati secondo norme di diritto canonico. Il riconoscimento della personalità giuridica civile agli Enti ecclesiastici si ottiene attraverso un procedimento amministrativo regolamentato dalla L. 222/1985, che si conclude con decreto del Ministro dell'Interno. L'art 3 della L. 222/1985 prevede che l'atto iniziale del procedimento sia rappresentato dalla esplicita e formale domanda di riconoscimento, diretta al Ministro dell'Interno, proposta dal rappresentante canonico dell'Ente o dall'autorità ecclesiastica competente. L'art 15, comma 5 del D.P.R. n. 33 del 13 febbraio 1987 prevede tuttavia una tipologia differente di richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, c.d. per antico possesso di stato, disponendo che *“In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato alla domanda un attestato del Ministro dell'Interno da cui risulti che l'ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929”*.

⁷ Con Decreto Legge 19 ottobre 1927 n. 1924 convertito in legge il 19 febbraio 1928 ed ancora con Legge Regionale Piemonte del 22 novembre 1978 n. 69 art. 22 delle Disposizioni Finali.

⁸ Le raccolte dell'Archivio – Biblioteca dell'Ente assommano oltre 9.000 volumi – fra cui 64 cinquecentine, 55 volumi del fondo cosiddetto ‘carolino’ (cioè dedicato a San Carlo e ai Borromeo), 246 testi liturgici e più di 200 tesi di laurea – oltre a 41 manoscritti.

⁹ In data 3 maggio 2006 VFD e il Comune di Milano hanno sottoscritto la *“Convenzione regolante la concessione in comodato d'uso della porzione dell'edificio denominato Palazzo Reale, sito in Piazza del Duomo 12/14, Milano, da destinare a sede del Museo del Duomo”*

Come emerge dall'art. 3 dello statuto dell'Ente, a VFD spetta quindi, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto, alla cui disciplina è preposta l'Autorità ecclesiastica competente, di:

- a) provvedere alla valorizzazione del Duomo di Milano, nella sua funzione religiosa, culturale, storica e civica;
- b) provvedere alla manutenzione e alla custodia del Duomo di Milano, del Museo, dell'Archivio-Biblioteca, nonché alle relative opere di restauro;
- c) provvedere all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte destinati ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari al Duomo di Milano e alle Sacrestie e alle altre spese gravanti per legge o consuetudine sul bilancio di VFD;
- e) stabilire le condizioni per l'accesso del pubblico al Museo, alla consultazione dell'Archivio-Biblioteca e, d'intesa con l'Autorità Ecclesiastica, alla visita della Cattedrale e delle Terrazze;

La manutenzione ed il restauro della Cattedrale vengono gestite direttamente attraverso i Cantieri dell'Ente, partendo proprio dalla Cava di Candoglia, dalla quale viene estratto il marmo che permette a VFD di continuare a svolgere le proprie funzioni nel corso dei secoli.

L'Ente è quindi dotato di un Cantieri Marmisti, sito in stabile di proprietà di VFD, all'interno del quale esperti marmisti ed ornatisti modellano e lavorano il marmo arrivato dalla Cava di Candoglia, secondo le necessità di restauro e manutenzione della Cattedrale.

Il Cantiere del Duomo di Milano è invece il luogo in cui vengono effettivamente svolti tutti i lavori di manutenzione, risanamento ed allestimento.

3.1.2. La Scuola dei *Pueri Cantores*

VFD ha nella propria responsabilità anche la gestione di una Cappella Musicale. Nata come continuazione della ancor più antica *Schola Cantorum*, essa viene istituita per decreto dei Deputati della Fabbrica nel 1402 ed è tra le pochissime istituzioni musicali a livello europeo a vantare oltre 6 secoli di ininterrotta attività. Il compito assegnato era e rimane quello di solennizzare le più importanti celebrazioni liturgiche che si svolgevano presso il Duomo di Milano.

Fin dalle origini la Cappella era composta sia da Cantori adulti sia dalla cosiddetta "*Schola Puerorum*", ossia da fanciulli adibiti a sostenere le voci acute (Soprano e Contralto), la cui educazione musicale è stata da subito presa in carico dall'Ente.

Questa tradizione delle cosiddette "voci bianche" è tuttora viva così come sono vive le incombenze educative in capo a VFD, anche se ciò ha richiesto inevitabilmente nel tempo l'integrazione della didattica specificamente curata da VFD negli aggiornati programmi formativi dettati dalla Pubblica Istruzione Statale: dapprima con l'istituzione della Scuola privata parificata "*Franchino Gaffurio*" e successivamente attraverso la compresenza dell'iniziativa pubblica.

Attualmente la scuola musicale, sita in Milano, Via Corsico 6, si fonda giuridicamente su una nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 10249/2F del 5/10/1971 grazie alla quale il Provveditorato agli Studi di

Milano ha istituito ed autorizzato il funzionamento, con decorrenza dal 1 ottobre 1972, di una sezione staccata di Scuola Media Statale, dipendente dall'*Istituto Comprensivo Thouar Gonzaga*.

La sezione staccata – tuttora nota come *Schola Puerorum Franchino Gaffurio* – consta di 5 classi dell'istruzione obbligatoria (4° e 5° anno della scuola primaria, 1°, 2° e 3° anno della scuola secondaria di primo grado) ed è una scuola ad ordinamento musicale con 6 ore di insegnamento specifico settimanale per ciascuna classe. I programmi ministeriali sono curati da insegnanti dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione ed incorporati nell'Istituto Comprensivo di riferimento, mentre la formazione integrativa di carattere esclusivamente musicale – vocale, strumentale, teorica e liturgica – di norma svolta nel pomeriggio – è affidata alle figure che a vario titolo costituiscono, in base al Regolamento dell'Istituzione varato dal Consiglio nel 2007, l'organico della Cappella Musicale: 1) il *Maestro di Cappella*, 2) il *Vice Maestro della Cappella*, 3) l'*Organista titolare* ed 4) il *II° Organista*.

Le sue voci bianche sono fin da subito parte attiva della Cappella Musicale e partecipano alle celebrazioni liturgiche della domenica e delle festività religiose in Duomo, all'attività concertistica in Italia e all'estero, e alle attività culturali organizzate dalla Cappella Musicale e dall'Ente.

La scuola, combinando la formazione curriculare con quella integrativa a cura della Cappella, è articolata su 5 giorni di attività didattica a tempo pieno da lunedì a venerdì.

Al fine di migliorare i risultati e la partecipazione degli alunni, le classi sono mediamente composte da 8-10 alunni e l'insegnamento prevede sia momenti di studio collettivo che individuale.

3.2. La struttura organizzativa

3.2.1. Il Consiglio dell'Ente e le sue funzioni

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, VFD è amministrata da un Consiglio, nominato per un triennio, composto da 7 membri, di cui 2 membri nominati dall'Arcivescovo e gli altri 5 membri nominati dal Ministro dell'Interno, sentito l'Arcivescovo. I membri del Consiglio, detti anche "Fabbricieri", eleggono nel proprio seno il Presidente dell'Ente, con almeno 5 suffragi favorevoli, il quale: **a)** rappresenta legalmente VFD di fronte ai terzi ed in giudizio; **b)** sovrintende all'andamento generale di VFD; **c)** convoca, stabilendo l'ordine del giorno, il Consiglio e ne presiede le sedute; **d)** esegue le delibere del Consiglio ed eroga le spese deliberate; **e)** annualmente predispose e sottopone al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; **f)** ogni anno trasmette al Prefetto, entro il termine previsto dall'art. 39 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, il conto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, approvati dal Consiglio; **g)** in caso d'urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza utile; **h)** promuove la tutela dei diritti relativi ai beni della Chiesa Cattedrale amministrati da VFD.

VFD non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa, da concedersi sentita la competente autorità ecclesiastica.

Ai sensi della disciplina di settore, inoltre, il rendiconto di VFD è sottoposto al controllo annuale da parte del Prefetto. In particolare, l'art. 39 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 prevede che il Presidente di VFD debba trasmettere al Prefetto entro il 30 novembre dell'anno precedente il rendiconto di previsione dell'anno

successivo ed entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente. Il Prefetto, sentito il Vescovo diocesano, può formulare osservazioni e qualora accerti gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero l'impossibilità per VFD di continuare a funzionare può, ove ricorrano motivi di urgente necessità sospendere il Consiglio di VFD affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

In ogni caso il Prefetto riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito il Vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'Ente e nominare un commissario straordinario.

Sebbene le Fabbricerie siano sottoposte a controlli da parte di organi amministrativi pubblici, le più recenti pronunce giurisprudenziali escludono che le stesse possano essere qualificate come Enti pubblici¹⁰. Per tale motivo e considerata l'applicazione della responsabilità amministrativa derivante da reato a tutti gli Enti privati forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, il Consiglio di VFD ha ritenuto opportuno dotarsi del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

3.3. I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in VFD, rilevati in fase di "as-is analysis", in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- a) le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili di VFD;
- b) i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - 1. l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura di VFD, del compito sia di vigilare, in modo efficace, sulla corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio delle attività imprenditoriali, sia il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - 2. l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - 3. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli organizzativi delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- c) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - 1. la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
 - 2. il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - 3. la previsione di meccanismi di coordinamento e collaborazione tra le principali funzioni interessate;

¹⁰ Il Cons. Stato Comm. Spec., in data 28 settembre 2000, n. 289 ha sancito che "La sottoposizione ad un sistema di penetranti controlli amministrativi ed il proseguimento istituzionale di scopi di pubblico interesse non costituiscono decisivi indici di riconoscimento del carattere pubblico di un ente; pertanto, le fabbricerie non possono essere qualificate enti pubblici" e che "Le fabbricerie preposte alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico possono rientrare nella tipologia degli enti aventi titolo ad acquisire la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)."

Conformemente alla suddetta decisione si veda, inoltre, la sentenza Cass. Civ. sez. Un. del 26 ottobre 1984, n. 5485.

4. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
5. la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti e tali da consentire di determinare indicatori idonei a fornire tempestive segnalazioni.

CAPITOLO 4 – ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di valutare l'opportunità del suo aggiornamento, deve essere un organismo di VFD (art. 6 co. 1, lett. *b*) del Decreto), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le Linee Guida delle principali associazioni di categoria ne suggeriscono l'individuazione in un organo collegiale interno alla struttura operativa dell'Ente, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità ed onorabilità adeguate al ruolo.

L'OdV deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficacia del Modello rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da: - Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo; - significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso; - rilevanti modificazioni dell'assetto interno dell'Ente, delle attività svolte o delle relative modalità di svolgimento; - modifiche normative;
- d) segnalazione all'organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente;
- e) predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, per l'organo dirigente.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'OdV, si precisa che:

a) Autonomia e indipendenza¹¹. Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico, vale a dire al Consiglio di VFD.

L'indipendenza dell'OdV, inoltre, è assicurata dall'obbligo, in sede di costituzione dell'OdV, in capo all'organo dirigente di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (come ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

¹¹ Il primo dei due requisiti va inteso nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'Ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Nel sistema disegnato dal Decreto, quest'ultimo è uno dei soggetti controllati dall'OdV. Inoltre, la giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza (cfr. G.i.p. Tribunale Milano, ordinanza 20 settembre 2004). Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell'OdV risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'OdV non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con l'Ente, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità. Non possono essere eletti membri dell'OdV e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
- c) coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa *ex artt.* 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 2. a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 3. per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 5. in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- e) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* TUF (D.Lgs. 58/1998).

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna all'Ente, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Infine, sempre con riferimento al requisito della continuità d'azione, è necessaria la presenza di un organismo che vigili sul Modello, privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. L'OdV può anche fornire pareri sulla costruzione stessa del Modello. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'Ente, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello e, pertanto, l'OdV deve avere libero accesso ed ausilio presso tutte le Funzioni, le strutture dell'Ente – senza necessità di alcun consenso preventivo – nonché da parte dei consulenti esterni onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

In data 28 settembre 2018 l'OdV ha adottato uno specifico regolamento idoneo a disciplinare i principali aspetti relativi alle attività svolte nell'ambito dell'incarico conferitogli, allegato al presente Modello.

4.1.1. Modalità delle segnalazioni

Segnalazioni di carattere generale

Se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. I Consulenti, i Terzi e i *Partner*, per quanto riguarda l'attività da loro svolta nei confronti o per conto di VFD, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni potranno essere riferite direttamente all'OdV mediante l'invio di una mail all'indirizzo odv@duomomilano.it, e via posta presso la sede dell'Ente (Via C. M. Martini, n.1, Milano 20122) alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza, cui avranno accesso esclusivamente i componenti dello stesso, così da mantenere la segretezza delle comunicazioni.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse, da parte dei Dipendenti e dei componenti del Consiglio, all'OdV le informazioni concernenti:

- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano VFD o suoi Dipendenti, o componenti del Consiglio di VFD;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni dell'Associazione delle Fabbricerie d'Italia nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione di Consulenti, dei Terzi e dei *Partner* dovranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a VFD.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un responsabile di funzione non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 7 del presente Modello.

4.1.2. Il Sistema di Whistleblowing

a) Premesse

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 30 novembre 2017, n. 179, che ha modificato l'art. 6 del Decreto, mediante l'introduzione dei commi 2, 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, prevedendo in particolare specifiche tutele per i c.d. "*whistleblower*", ovvero per i soggetti autori di segnalazioni (di seguito, per brevità, singolarmente il "Segnalante" e congiuntamente definiti i "Segnalanti"), e più precisamente:

- l'adozione di uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o subalterni di presentare, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni circostanziate di: *i*) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; *ii*) violazioni del modello organizzativo previsto ai sensi del Decreto, di cui gli stessi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della società (di seguito, per brevità, singolarmente definita la "Segnalazione" e congiuntamente le "Segnalazioni");

- la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e l'adozione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la predetta riservatezza;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, e la nullità di licenziamenti e/o provvedimenti di mutamento di mansioni come di seguito meglio descritto.

Successivamente, il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo hanno adottato la Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 (di seguito, per brevità, la “Direttiva”), avente lo scopo di rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea in specifici settori, stabilendo in particolare norme minime comuni, volte a garantire un elevato livello di protezione dei soggetti che segnalano, mediante procedure di segnalazione interna ovvero di segnalazione esterna, le seguenti violazioni del diritto dell'Unione Europea:

- violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, relativamente ai seguenti settori: i) appalti pubblici; ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza e conformità dei prodotti; iv) sicurezza dei trasporti; v) tutela dell'ambiente; vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; viii) salute pubblica; ix) protezione dei consumatori; x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'articolo 325 del TFUE);
- violazioni riguardanti il mercato interno dell'Unione Europea (di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società).

La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, che entrerà in vigore il 15 luglio 2023 ovvero il 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato fino a 249 lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato nell'ultimo anno (di seguito, per brevità, il “Decreto Whistleblowing”).

In particolare, il Decreto Whistleblowing chiarisce che per “violazioni” devono intendersi tutti i comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in (art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto Whistleblowing):

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva, seppur non indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;

sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Il Decreto Whistleblowing, come chiarito all'art. 1., non si applica: (a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate; (b) alle Segnalazioni di violazioni, laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nel Decreto Whistleblowing o nella Direttiva; (c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

La procedura adottata da VFD e da ultimo rivista in occasione della Direttiva era già rispettosa dei principi previsti nella Direttiva stessa: con il recepimento della stessa nell'ordinamento italiano, VFD ha da ultimo ulteriormente aggiornato la procedura già adottata (di seguito, per brevità, la "Procedura"), resa disponibile attraverso invio a tutti i Destinatari e pubblicazione sulla Cartella Comune dell'Ente all'interno dei server.

b) Scopo della Procedura e destinatari

La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare il procedimento di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, offrendo ai soggetti Segnalanti tutte le tutele previste ai sensi di legge.

Destinatari della presente Procedura sono:

i) ai sensi del Decreto:

– soggetti apicali e subalterni di VFD;

ii) ai sensi della Direttiva e del Decreto Whistleblowing, che distinguono in particolare due categorie di soggetti, ovvero il Segnalante, cioè la persona fisica che effettua la segnalazione e la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto Whistleblowing), e gli altri soggetti che, pur non avendo fatto direttamente la Segnalazione, sono comunque meritevoli di tutela¹²:

¹² La tutela delle persone segnalanti di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei

- soggetti aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE e dell’art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing;
- soggetti aventi la qualità di lavoratore autonomo (ai sensi dell’articolo 49 TFUE e art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing);
- i lavoratori od i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli *ex* dipendenti di VFD;
- tutti i soggetti che hanno o sono a venuti a conoscenza di illeciti in fase di selezione o negoziazione precontrattuale con VFD ovvero durante il periodo di prova;
- facilitatori;
- terzi soggetti connessi con i Segnalanti, o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali a titolo esemplificativo colleghi o parenti dei Segnalanti legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- soggetti giuridici di cui i Segnalanti, o la persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, sono proprietari, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connessi in un contesto lavorativo.

c) **Procedura di Segnalazione**

Il Decreto Whistleblowing prevede espressamente tre diverse tipologie di procedure di Segnalazione: (i) canale interno (di seguito, per brevità, la “Segnalazione Interna”, art. 4 del Decreto Whistleblowing), per cui il Decreto Whistleblowing specificamente impone una tutela della riservatezza del Segnalante, anche mediante l’uso di strumenti di crittografia; (ii) canale esterno gestito dall’ANAC (di seguito, per brevità, la “Segnalazione Esterna”); (iii) divulgazione pubblica (di seguito, per brevità, la “Divulgazione Pubblica”), ferma restando sempre la facoltà di effettuare denunce all’autorità giudiziaria e contabile. Nel Decreto Whistleblowing non è

seguenti casi: a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

specificatamente indicato un ordine di priorità rispetto alle predette procedure ma per la Segnalazione Esterna e la Divulgazione Pubblica sono previste specifiche condizioni di accesso.

La Segnalazione Interna, e la relativa analisi della stessa, avverrà secondo la seguente procedura:

- i. il Segnalante potrà formulare la Segnalazione Interna:
 1. in forma diretta, mediante: i) l'invio di una e-mail all'indirizzo whistleblowing@duomomilano.it, accessibile esclusivamente all'OdV (di seguito, per brevità, la "Funzione Ricevente"); ii) la richiesta di un incontro diretto, anche con strumenti informatici, con la Funzione Ricevente, mediante invio di richiesta a mezzo e-mail a whistleblowing@duomomilano.it restando inteso che verrà rilasciato al Segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni;
 2. in forma anonima, per iscritto, mediante l'inserimento di una lettera in busta chiusa nella casella di posta dedicata all'OdV presso gli uffici di VFD, all'interno della Sala Break, fermo restando che VFD garantisce, durante tutto il procedimento di gestione della Segnalazione, il pieno rispetto del diritto alla riservatezza del Segnalante, della protezione degli eventuali terzi citati nella Segnalazione e del divieto di accesso alle Segnalazioni da parte di personale non autorizzato;
- ii. la Segnalazione dovrà in particolare contenere tutti gli elementi utili al fine di consentire alla Funzione Ricevente di svolgere una corretta e completa disamina della Segnalazione, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'indicazione dell'oggetto, ovvero la chiara descrizione del/i fatto/i oggetto della Segnalazione;
 - l'indicazione delle modalità in cui il Segnalante è venuto a conoscenza del/i fatto/i oggetto della Segnalazione;
 - l'indicazione del nominativo del soggetto segnalato e della funzione dallo stesso ricoperta nella Società;
 - l'indicazione del/i nominativo/i di soggetti che possano riferire circostanze utili in merito alla Segnalazione;
 - l'indicazione del proprio nominativo (solamente in caso di segnalazione diretta);
 - l'indicazione di ogni documento a sostegno della Segnalazione, che potranno anche essere utilmente allegati alla stessa;
 - ogni altra informazione ritenuta rilevante ai fini della Segnalazione;
- iii. la Segnalazione verrà ricevuta dalla Funzione Ricevente che, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione, ferma restando la conferma dell'avvenuta ricezione della Segnalazione, avvierà il procedimento di analisi della Segnalazione nell'ambito del quale, ad eccezione per le Segnalazioni anonime, potrà anche formulare eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni al Segnalante nonché alle Funzioni aziendali che riterrà più opportune nell'ambito della Segnalazione, fermo restando che ciascuna Funzione aziendale coinvolta sarà tenuta al pieno rispetto del diritto alla riservatezza del Segnalante e della protezione degli eventuali terzi citati nella Segnalazione di cui verrà a conoscenza;

- iv. il Segnalante, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di chiarimenti di cui al punto che precede, dovrà prendere contatti con la Funzione Ricevente, fornendo senza indugio i chiarimenti richiesti, potendo anche richiedere alla Funzione Ricevente un incontro diretto di cui, previo consenso del Segnalante, verrà redatto apposito verbale che verrà allegato alla Segnalazione. Resta inteso che, in caso di mancato rispetto del termine, la Segnalazione verrà trasmessa in assenza dei chiarimenti;
- v. la Funzione Ricevente, una volta terminata l'istruttoria di cui ai punti che precedono, entro il termine di 3 (tre) mesi dal ricevimento della Segnalazione, in caso di accertamento di violazioni proporrà l'adozione delle sanzioni disciplinari ovvero, qualora, la Segnalazione risulti priva di elementi circostanzianti e/o che i fatti richiamati nella Segnalazione risultino infondati, la Segnalazione verrà archiviata e la Funzione Ricevente ne darà immediata comunicazione al Segnalante;

In conclusione, la Funzione Ricevente: (a) manterrà le interlocuzioni con il Segnalante (potendo – come anzidetto – richiedere le opportune integrazioni); (b) darà diligente seguito alle Segnalazioni; (c) terrà costantemente aggiornato il Segnalante (ad eccezione del caso di Segnalazioni anonime) in merito allo stato del procedimento ed in merito alla decisione che verrà assunta; (d) fornirà un riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (ovvero in ogni caso entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione).

La Segnalazione Esterna (artt. 7 e ss. del Decreto Whistleblowing), e la relativa analisi della stessa, avverrà secondo la seguente procedura:

- i. al fine di poter accedere alla Segnalazione Esterna, deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni al momento della Segnalazione:
 1. non deve essere prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero, se obbligatorio, non deve essere attivo ovvero, anche se attivo, non deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing: VFD ha adottato la procedura di Segnalazione Interna;
 2. il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna che non ha avuto seguito;
 3. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione Interna, questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni;
 4. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ii. il Segnalante, sussistendo una delle suindicate condizioni, potrà formulare la Segnalazione Esterna:
 1. tramite piattaforma informatica (piattaforma ANAC)¹³;
 2. in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale);
 3. mediante un incontro diretto (se richiesto dal Segnalante);

¹³ In data 1 giugno 2023 l'ANAC ha iniziato il procedimento di consultazioni volto all'emanazione delle linee guida che avranno ad oggetto la procedura di Segnalazione Esterna.

- iii. per la gestione della Segnalazione Esterna, l'ANAC dovrà impiegare personale adeguatamente formato per fornire alle persone interessate informazioni sull'utilizzo dei sistemi di segnalazione e sulle relative tutele in capo al Segnalante;
- iv. se la Segnalazione Esterna è fatta ad un soggetto diverso dall'ANAC, quest'ultimo è obbligato a trasmettere all'ANAC la Segnalazione Esterna entro sette giorni dalla data di ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione al Segnalante;
- v. qualora l'ANAC dovesse ritenere la Segnalazione Esterna non di sua competenza, si riserva il diritto di trasmettere la Segnalazione Esterna all'autorità amministrativa o giudiziaria competente;
- vi. l'ANAC, una volta ricevuta la Segnalazione Esterna: (a) darà avviso al Segnalante del ricevimento della Segnalazione Esterna entro sette giorni dalla data del ricevimento; (b) manterrà le interlocuzioni con il Segnalante (potendo – come anzidetto – richiedere le opportune integrazioni); (c) darà diligente seguito alle Segnalazioni; (d) svolgerà l'istruttoria necessaria, anche mediante audizioni e acquisizioni di documenti; (e) fornirà un riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento ovvero entro 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni (in assenza dell'avviso di ricevimento, il predetto termine decorrerà dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione); (f) comunicherà l'esito finale al Segnalante (archiviazione ovvero trasmissione alle autorità competenti ovvero raccomandazione ovvero sanzione amministrativa).

La Divulgazione Pubblica (art. 15 del Decreto Whistleblowing), avverrà secondo la seguente procedura:

- i. al fine di poter accedere alla Divulgazione Pubblica, deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni al momento della Segnalazione:
 - 1. che sia stata previamente utilizzata la Segnalazione Interna e la Segnalazione Esterna ovvero direttamente la Segnalazione Esterna e non sia stato dato riscontro nei termini di legge;
 - 2. che il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - 3. che il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

d) Tutela del Segnalante

Al Segnalante sono garantite le seguenti tutele:

- divieto di tutti gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, comprese minacce e tentativi di ritorsione, collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, con sanzioni per chi violi le misure di tutela del Segnalante o chi effettui, con dolo o colpa grave, Segnalazioni infondate, tra cui in particolare:
 - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) l'adozione di note di merito o referenze negative;
 - f) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
 - i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il Segnalante avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
 - j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k) il cagionamento di danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
 - l) l'inserimento del Segnalante nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possano comportare l'impossibilità per il Segnalante di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o) la richiesta di sottoposizione del Segnalante ad accertamenti psichiatrici o medici;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante;
 - la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante;
 - la possibilità per il Segnalante, e per l'organizzazione sindacale indicata dal medesimo, di denunciare all'ANAC le misure ritorsive (l'ANAC potrà a sua volta fare una segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza).

Le suindicate tutele si applicano al Segnalante qualora: (a) sia uno dei soggetti indicati nell'art. 3 del Decreto Whistleblowing; (b) le informazioni oggetto della Segnalazione rientrino nell'ambito oggettivo del Decreto Whistleblowing; (c) la Segnalazione sia effettuata secondo le procedure previste ai sensi di legge.

Il Segnalante perde le tutele sopra descritte e sarà destinatario di una sanzione disciplinare qualora: (a) sia accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione, calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia; (b) sia accertata la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

e) Sanzioni

L'art. 21 del Decreto Whistleblowing prevede l'applicazione, da parte dell'ANAC, di specifiche sanzioni amministrative e pecuniarie al soggetto che abbia violato le regole stabilite nel Decreto Whistleblowing: (i) da

€ 10.000 a € 50.000 in caso di condotte ritorsive ovvero di mancata istituzione di canali di segnalazione; (ii) da € 500 a € 2.500 al Segnalante nei casi di cui all'art. 16, comma 3, del Decreto Whistleblowing.

f) Privacy e conservazione delle Segnalazioni

I dati personali del Segnalante, e di terzi soggetti nominati nella Segnalazione, sono di carattere confidenziale e saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento è VFD. Il trattamento dei dati personali ricevuti da VFD ai fini della Segnalazione avviene per finalità connesse all'analisi della Segnalazione ed ha come base giuridica la L. 30 novembre 2017, n. 179, che ha apportato modifiche al Decreto, in forza della quale è sancito il diritto del Segnalante di effettuare Segnalazioni, ferma restando la tutela dell'identità personale di quest'ultimo.

Le Segnalazioni verranno conservate da VFD, nel rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante e delle informazioni ivi contenute, per il tempo ritenuto strettamente necessario e proporzionato ai fini, da un lato, dell'espletamento del procedimento di analisi della Segnalazione ed adozione delle eventuali sanzioni da parte dell'OdV, e, dall'altro lato, dell'ottemperanza degli obblighi di legge interni e comunitari: tale periodo, in ogni caso, avrà una durata inferiore a 2 (due) anni dal completamento del procedimento di Segnalazione.

g) Aggiornamento della Procedura

La Procedura sarà oggetto di costante aggiornamento da parte di VFD, anche alla luce di eventuali futuri interventi normativi.

Tutti i Destinatari potranno prendere visione della Procedura, e degli aggiornamenti della stessa, attraverso accedendo alla Cartella Comune del server di VFD oppure accedendo al proprio account sul portale Zucchetti.

CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di VFD garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti e dei membri del Consiglio. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse di VFD che rientrano nelle due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già presenti in VFD sia che si tratti di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

5.1.1. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello, così come gli aggiornamenti dello stesso approvati dal Consiglio di VFD, sono comunicati ai Dipendenti al momento dell'adozione e/o approvazione.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato il *set* documentale che comprende, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico ed il Modello (ivi incluse le procedure ed i protocolli). Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a VFD una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa, nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

5.1.2. La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di VFD.

In particolare, VFD ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

- a) Dipendenti;
- b) componenti del Consiglio e componenti dell'OdV.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati Reati Presupposto.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata al Consiglio di VFD, che ne relaziona all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel presente Modello. In caso di mancata partecipazione da parte dei Destinatari ne verrà data informativa al Consiglio e all'OdV.

5.2. Informazione ai Consulenti, ai *Partner* e ai Terzi

I Consulenti, i *Partner* e i Terzi devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di VFD che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

A tutela del rispetto del Modello e del Codice Etico adottato dall'Ente, quest'ultima inserisce, nei contratti con tutte le proprie controparti contrattuali, la clausola del seguente tenore letterale:

“Articolo []

[*nome controparte*] dichiara di avere preso visione del modello adottato ex D. Lgs 231/01 e dell'allegato Codice Etico, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, approvato dal Consiglio di Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, e pubblicato sul sito *www.duomomilano.it*, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. In caso di violazione del modello ex D. Lgs. 231/01 e/o del Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità di [*nome controparte*] sarà facoltà di Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano risolvere, di diritto e con effetto immediato, ex art. 1456 del Codice Civile, il presente accordo a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Ai fini dell'interpretazione del presente accordo si farà riferimento alla legge italiana ed ai principi di correttezza, lealtà e diligenza contenuti nel Codice Etico.”

CAPITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni applicabile in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma, lettera e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

6.2. Accertamenti sulle segnalazioni pervenute

Ogni segnalazione pervenuta all'OdV è dallo stesso esaminata, conservata in originale e classificata in un apposito registro; vengono inoltre annotate le azioni intraprese e le risoluzioni adottate anche con l'obiettivo di consentire i *report* periodici previsti.

L'OdV, in collaborazione con le eventuali altre figure preposte, vaglia preliminarmente ogni segnalazione pervenuta, in modo da decidere in merito al seguito da dare alla stessa.

6.3. Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui ai CCNL applicati da VFD e precisamente:

- biasimo verbale;
- biasimo scritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai CCNL applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi e funzioni competenti di VFD.

Fermi restando gli obblighi per VFD, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dai CCNL applicati e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico di VFD di sanzioni previste dal Decreto;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del Dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui VFD può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV rimanendo il Consiglio responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.4. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree Sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti applicabile e da eventuali accordi aziendali inerenti i dirigenti – e nel rispetto delle forme di cui all'art. 7 Stat. Lav.

In particolare:

- a) in caso di violazione di minore gravità di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, tale da non esporre a pericoli particolari la Società e da non pregiudicare il rapporto fiduciario, il dirigente – stante la strutturale incompatibilità tra la natura fiduciaria del suo rapporto di lavoro e l'irrogazione di provvedimenti disciplinari conservativi – incorre nell'avvertimento scritto;
- b) in caso di violazioni di maggiore gravità di una o più prescrizioni del Modello, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, a seconda se, rispettivamente, la violazione riscontrata sia di gravità tale da non consentire neppure la prosecuzione del rapporto in via provvisoria per il periodo di preavviso, oppure se si tratti di violazione che, pur

pregiudicando irreparabilmente la prosecuzione del rapporto, consenta comunque il preavviso contrattuale.

6.5. Misure nei confronti dei Consiglieri

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio, l'OdV informa l'intero Consiglio il quale prende gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite al Consigliere e/o la segnalazione alle competenti autorità esterne.

6.6. Misure nei confronti dei Consulenti, dei *Partner* e dei Terzi

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti e/o ai *Partner* e/o ai Terzi e/o ogni commissione dei reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a VFD, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.7. Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, l'altro e/o gli altri membri dell'OdV, informerà/anno immediatamente il Consiglio, il quale, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

6.8. Misure nell'ambito del sistema di "whistleblowing"

Nei confronti dei soggetti che contravvengano alle misure di tutela del lavoratore segnalante violazione del Modello e nei confronti dei lavoratori che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate, le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa in vigore, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nei CCNL applicati.

Ai sensi del CCNL applicato, l'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta l'applicabilità dei seguenti provvedimenti disciplinari, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che accompagnano queste ultime:

1. biasimo verbale;
2. biasimo scritto;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento.